



COMUNE DI SASSARI

Settore Politiche della Casa

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998, ART.11 - ANNUALITA' 2025

1. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al presente bando i cittadini residenti nel Comune di Sassari in possesso dei requisiti di seguito indicati:

A- cittadinanza italiana o cittadinanza europea o cittadinanza extra-europea in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno.

I cittadini extra-europei, a pena di esclusione, devono allegare alla domanda regolare titolo di soggiorno.

B- residenza anagrafica nel Comune di Sassari alla data della presentazione della domanda, o nel periodo relativamente al quale si richiede il contributo;

C- titolarità di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata o pubblica, sita nel Comune di Sassari, occupata a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al presente bando anche i cittadini titolari di contratti di sublocazione, i titolari di contratti di locazione transitoria e di contratti di locazione relativi a co-housing, ossia ai casi di residenza nell'alloggio di più nuclei anagraficamente separati ma in possesso di un unico contratto di locazione cointestato e regolarmente registrato. In tale ultimo caso la domanda potrà essere presentata da ciascun cointestatario del contratto e il contributo spettante sarà quantificato suddividendo l'importo tra i coinquilini aventi diritto e commisurato alla quota di canone effettivamente sostenuta.

Ai fini dell'ammissione al presente bando, il contratto di locazione, da trasmettere in allegato, deve risultare regolarmente registrato, riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere nel periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Non sono validi, ai fini dell'ammissione al presente bando, i seguenti contratti di locazione:

- contratti stipulati per immobili appartenenti alle catastali A1, A8, A9 e alle categorie catastali che non si riferiscono a civili abitazioni;
- contratti stipulati tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Secondo le disposizioni dell'articolo 4 comma 4 del bando regionale permanente, il beneficio non è concesso qualora il contratto presentato in allegato alla domanda non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della Legge regionale 6 aprile 1989 n.13 a norma dell'articolo 4 del bando regionale permanente.

D- non titolarità, in capo al richiedente o ad altri componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non sia titolare dell'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della quota di possesso. È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978, n° 392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5

persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene (ad esempio nei casi di separazione con assegnazione della casa all'altro coniuge).

E- essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di attestazione ISEE annualità 2025, in corso di validità e rientrare in una delle seguenti condizioni:

Fascia A - ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari ad € 15.688,40 (603,40*13*2) per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

Fascia B - ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

I requisiti su elencati devono essere tutti posseduti alla data di presentazione della domanda a pena di esclusione.

I cittadini che nell'arco dell'anno sono stati titolari di più contratti di locazione per immobili ubicati in più di un Comune della Sardegna, possono presentare istanza in tutti i Comuni interessati. Nel caso di specie dovranno essere indicati nella domanda i Comuni e i relativi periodi del 2025 per i quali si è presentata o si intende presentare domanda di contributo regionale.

2. Definizione di nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera il nucleo familiare così come composto anagraficamente, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989, al momento della presentazione della domanda.

3. Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate dal 19 settembre al 18 ottobre 2025 esclusivamente tramite il Portale del Cittadino presente nel sito istituzionale del Comune di Sassari, al seguente link: <https://servizi.comune.sassari.it/?ente=I452> . L'accesso alla suddetta piattaforma è consentito tramite SPID, CNS e CIE intestati al richiedente. Non è ammessa alcuna altra forma di presentazione delle domande.

Il modulo di domanda è impostato nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e pertanto, trasmettendolo, l'interessato dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nelle quali incorrerebbe in caso di dichiarazioni mendaci.

Il cittadino che presenta la domanda in qualità di dichiarante deve coincidere con il locatario e con il soggetto intestatario dell'IBAN che sarà indicato per l'accredito dell'eventuale contributo.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato improrogabilmente il giorno 18/10/2025.

Alle domande devono essere allegati, a pena di esclusione:

- esclusivamente per i cittadini extra-ue, copia del titolo di soggiorno;
- copia del contratto di locazione;
- copia della ricevuta di registrazione del contratto rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- copia delle attestazioni del pagamento del canone di locazione corrisposto dal 1 gennaio 2025 fino alla data di presentazione della domanda.

Sono considerate valide esclusivamente le seguenti attestazioni:

- ricevuta di pagamento rilasciata dal locatore, dallo stesso sottoscritta e corredata di marca da bollo (tutte le ricevute prive di firma autografa del locatore e/o di marca da bollo, non possono essere considerate valide ai fini della quantificazione del contributo spettante);

o, in alternativa,

- bonifico bancario recante i dati del locatario e del locatore e della mensilità alla quale si riferisce il pagamento.

Sono considerate ammissibili esclusivamente le ricevute di pagamento o di bonifico complete di tutti i dati che consentano di ricondurre inequivocabilmente il pagamento effettuato al rapporto locatizio per il quale si chiede il contributo e pertanto devono riportare indicazione della mensilità oggetto del pagamento, i riferimenti chiari al contratto e/o all'immobile locato (indirizzo e/o dati catastali, nominativo del soggetto che effettua il pagamento e del destinatario).

Sono ammesse le pezze giustificative relative a pagamenti effettuati in favore del locatore da parte di componenti del nucleo familiare del richiedente il contributo, purché sia riscontrabile inequivocabilmente il riferimento al rapporto locatizio.

Non possono essere prese in considerazione dichiarazioni del locatore o del locatario finalizzate ad attestare pagamenti non dimostrati con le forme sopra indicate.

Ai fini dell'ammissione delle domande e della quantificazione del contributo spettante si terrà conto esclusivamente della documentazione presentata in allegato alla domanda. Non sarà possibile in alcun caso integrazione documentale. E' in capo al richiedente l'onere di verificare che gli allegati inseriti al momento della trasmissione della domanda siano completi e tutti leggibili.

Con riferimento alle attestazioni di pagamento relative alle mensilità del 2025 successive alla data di presentazione della domanda, il Comune si riserva di richiedere la presentazione delle stesse prima dell'erogazione dei contributi. Di tale circostanza sarà data informazione ai richiedenti esclusivamente attraverso il sito internet del Comune, nell'apposita pagina dedicata al bando.

Può essere presentata una sola domanda di ammissione al contributo per nucleo familiare.

Nei casi di presentazione di più domande da parte del medesimo dichiarante si terrà conto esclusivamente dell'ultima domanda pervenuta in ordine temporale e dei relativi allegati, saranno automaticamente escluse le precedenti.

Nel modulo di domanda, il richiedente, deve indicare il codice IBAN sul quale sarà corrisposto l'eventuale beneficio. Saranno considerati validi esclusivamente i codici IBAN relativi a conti correnti bancari e/o postali, e/o a carte ricaricabili. Non sarà possibile l'accredito dei contributi sui libretti postali.

I richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti componenti riconosciuti invalidi con percentuale non inferiore al 75% devono produrre, in allegato alla domanda, copia del verbale di riconoscimento della condizione di invalidità.

4. Cause di esclusione

Non sono ammesse al beneficio le domande per le quali sia riscontrata una delle seguenti situazioni:

- assenza dei requisiti di ammissione e/o degli allegati necessari ai fini della verifica dei requisiti di ammissione, di cui al precedente articolo 1;
- residenza anagrafica non coincidente con l'unità abitativa indicata nel contratto di locazione, nel periodo per il quale si richiede il contributo;
- contratto di locazione non intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare;
- domande presentate attraverso l'utilizzo di credenziali SPID, CNS e CIE non coincidenti con l'identità del cittadino richiedente;

- domande in relazione alle quali saranno individuate dichiarazioni non veritiere, riguardanti requisiti di ammissione, condizioni attributive di punteggio e/o informazioni necessarie alla quantificazione del contributo spettante.

5. Quantificazione del fabbisogno ai fini della richiesta di finanziamento alla RAS

Al fine di quantificare il fabbisogno e provvedere alla trasmissione della richiesta di finanziamento alla Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 dell'allegato alla D.G.R. n. 28/11 del 31.7.2024, l'Amministrazione comunale, predispone un elenco di domande ammissibili.

Saranno considerate ammissibili le domande che risulteranno in possesso del requisito di cui alla lettera E dell'articolo 1 del presente bando.

6. Formazione della graduatoria

Successivamente all'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili, ai fini dell'approvazione della graduatoria provvisoria, l'ufficio procederà all'istruttoria delle domande, verificando il possesso di tutti gli altri requisiti elencati all'articolo 1 del presente bando, nonché la presenza e regolarità della documentazione allegata alle domande.

Pertanto le domande inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 potrebbero, ad esito dei suddetti controlli, non risultare ammissibili alla graduatoria provvisoria.

Tenuto conto che i contributi di cui al presente bando saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi all'uopo stanziati, qualora lo stanziamento dovesse essere inferiore al fabbisogno, la graduatoria provvisoria sarà formulata secondo criteri che tengono conto dell'incidenza dell'ammontare del canone di locazione sull'ISEE, della gravità del disagio socio-economico, della gravità del disagio socio-familiare, così come segue:

Incidenza canone di locazione/ISEE	Punti
dal 24,01% al 34%	10
dal 34,01% al 45%	20
oltre il 45 %	30

ISEE (annualità 2025)	Punti
Fino ad € 5.000	30
da € 5000,01 ad € 10.000,00	20
da € 10.000,01 ad € 14.000,00	10

Situazioni di particolare fragilità	Punti
Nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni	2
Invaldità riconosciuta pari o superiore al 75%	2
Nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori	3

Nei casi di parità di punteggio la posizione in graduatoria sarà determinata seguendo, nell'ordine, i seguenti criteri:

- nucleo avente il maggior numero di componenti;
- nucleo con componenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 75%;
- nucleo con componenti ultra sessantacinquenni;
- il numero di protocollo generato al momento di presentazione della domanda.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale per 7 giorni consecutivi. Durante tale arco temporale, gli interessati, potranno presentare motivato ricorso in opposizione all'esclusione o avverso il punteggio attribuito, esclusivamente attraverso la compilazione dell'apposito modulo on-line che sarà reso disponibile sul sito internet del Comune.

Tenuto conto che la domanda, a pena di esclusione, deve contenere tra gli allegati tutti i documenti elencati agli articoli 1 e 3 del presente bando, necessari ai fini dell'ammissione della stessa nonché della quantificazione del contributo spettante, non sarà possibile integrazione documentale in sede di ricorso.

Il ricorso presentato oltre il termine e/o con modalità difformi da quelle indicate non sarà preso in considerazione.

Al termine dell'istruttoria degli eventuali ricorsi e dell'espletamento delle verifiche d'ufficio sarà resa pubblica la graduatoria definitiva.

Non sarà inviata alcuna comunicazione personale agli interessati sull'esito dell'istruttoria.

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune di Sassari e tale pubblicazione avrà valore di comunicazione agli interessati.

7. Quantificazione del contributo erogabile e ripartizione in fasce su base reddituale

L'ammontare del contributo massimo erogabile è quantificato come segue:

Fascia A

ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.563,86) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; (l'ammontare annuo di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE).

Per la fascia A l'ammontare del contributo non può eccedere la somma di € 3.098,74.

Fascia B

ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Per la fascia B l'ammontare del contributo non può eccedere la somma di € 2.320,00.

Per i nuclei familiari che includono ultra-sessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25%.

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi, superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

La quantificazione del contributo non può comunque prescindere dalla spesa sostenuta dal richiedente e dimostrata attraverso le pezze giustificative presentate in allegato alla domanda, così come previsto nel precedente articolo 3.

8. Cumulabilità con altri benefici per il sostegno alla locazione

Il cumulo tra il contributo regionale di cui al presente bando e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, è ammesso esclusivamente entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo spettante, calcolato secondo il precedente articolo 7, fatte salve disposizioni statali contrarie.

La cumulabilità con altri contributi sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore dei richiedenti ammessi, secondo quanto disposto dall'articolo 12 del Bando regionale permanente.

9. Modalità di erogazione del contributo

Qualora i fondi stanziati non fossero sufficienti a soddisfare tutti i richiedenti inseriti in graduatoria, si procederà allo scorrimento della stessa, secondo l'ordine determinato dai punteggi di cui al precedente articolo 6, sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, in allegato alla domanda, delle ricevute di pagamento del canone di locazione corrisposto nell'anno 2025 come indicate nel precedente articolo 3.

Riguardo alle mensilità del 2025 successive alla data di presentazione della domanda di ammissione al presente bando, il Comune si riserva di richiedere la presentazione delle stesse prima dell'erogazione dei contributi. Di tale circostanza sarà data informazione ai richiedenti esclusivamente attraverso il sito internet del Comune, nell'apposita pagina dedicata al bando.

Qualora, ad eventuali richieste di integrazione da parte del Comune, il riscontro dovesse pervenire oltre i termini stabiliti nella richiesta stessa, il contributo sarà calcolato esclusivamente in base alla documentazione presentata in allegato alla domanda.

Il contributo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate. A tal fine, le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione; saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità, esclusivamente nei casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento a causa del mancato regolare pagamento del canone di locazione, è possibile, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della L. 431/1998, richiedere che l'eventuale contributo destinato al conduttore venga erogato al locatore interessato alla sanatoria della morosità.

Nel caso di decesso del beneficiario il contributo verrà erogato in favore di uno degli altri componenti facenti parte del nucleo familiare anagrafico al momento della presentazione della domanda.

Non verranno comunque erogati i contributi di importo inferiore a € 100,00.

10. Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda, riservandosi di confrontare i dati dichiarati dai soggetti richiedenti l'ammissione al presente bando, con i dati in possesso del sistema informativo del Comune, del Ministero delle Finanze e dell'INPS.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora da controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dal diritto al beneficio.

11. Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore e al Bando regionale permanente approvato con Determinazione n. 1505 del 17/07/2025 del Direttore del S.E.R. con la quale è stato approvato il bando regionale permanente.

IL DIRIGENTE

DOTT. ANTONIO SOLINAS

Documento informatico con firma elettronica conservato presso l'Amministrazione ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005